

**CONVENZIONE URBANISTICA
PIANO ATTUATIVO AREA DI TRASFORMAZIONE B7 DEL PGT VIGENTE**

L'anno il giorno di del mese di nella casa comunale di Varedo davanti a me dott.
..... notaio in iscritto nel Ruolo del collegio notarile di e senza l'assistenza
di testimoni avendovi i comparenti rinunciato in comune accordo

SONO PRESENTI

Da una parte:

..... nata a il domiciliata per la carica presso la casa comunale la quale interviene
nel presente atto nella sua qualità di Responsabile Settore Programmazione Territoriale del COMUNE DI VAREDO,
codice fiscale 00841910151 in seguito chiamato nel presente atto "Comune" che agisce ai sensi degli artt. 107 e 109
del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 per l'attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n.
(approvazione del Piano Attuativo.) , esecutiva ai sensi di legge che a quest'atto si allega in copia conforme sotto la
lettera "A"

e dall'altra parte:

- 1.** LOCO VARADEO S.r.l., con sede in Milano Via Bigli n. 22 – c.f. 03379660156, amministratore unico e
legale rappresentante Fantoni Giacomo Gaetano, nato a Milano il 04/07/1969;
- 2.** ARBO S.p.A., con sede in Milano Via Bigli n. 22 – c.f. 03153920156, amministratore delegato e legale
rappresentante Fantoni Giacomo Gaetano, nato a Milano il 04/07/1969

In seguito denominati nel presente atto "Attuatori"

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità personalmente sono certo stipulano la presente
convenzione urbanistica ai sensi degli artt. 12, 14 e 46 della LR 12/2005 e s.m.e i

PREMESSO CHE

a) L'Attuatore di cui al punto 1. è proprietario delle aree catastalmente identificate al N.C.T. del Comune di Varedo
come segue:

- fg. 15 mappale n. 168, della superficie catastale di mq 6.380;
- fg. 16 mappali n. 319, della superficie catastale di mq 240;
- fg. 16 mappali n. 322, della superficie catastale di mq 650;

e dell'unità immobiliare catastalmente identificata al N.C.E.U. del Comune di Varedo come segue:

- fg. n. 15 mappali n. 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 99, della consistenza di mq 397.

Dette aree, ubicate in Via Vittorio Emanuele II, sviluppano nell'insieme una superficie di mq 9.056,49 (come da
rilievo) e costituiscono l'area perimetrata dal PGT vigente quale Area di Trasformazione B7.

Coerenze dell'Area di Trasformazione B7:

a nord: fg. 15 mappale 6 e Via Vittorio Emanuele II;

a est: fg 16 mappale 321 e fg. 15 mappale 167;

a sud: fg. 16 mappali 320 e 321, fg. 15 mappale 167;

a ovest: fg. 15 mappali 167, 6, 8 e 7.

L'Attuatore è inoltre proprietario dell'area già sede stradale (marciapiede di Via Vittorio Emanuele II), esterna
alla perimetrazione dell'area di trasformazione B7 del PGT, catastalmente così identificata e
perimetrata in tinta nella planimetria

b) l'Area di Trasformazione B7 è libera da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie, oneri reali e di godimento
di terzi in genere ed è pervenuta al lottizzante di cui al punto 1., che ne ha la libera disponibilità, come segue:

- Atto Cessione Quote del 20/01/1992;
 - Atto di Fusione a firma dott. Enrico SIPIONE, notaio in Milano, stipulato in data 21/12/2009, rep. n. 998 e racc. n. 643, registrato a Milano il 21/12/2009 N. 27327 Serie 1T
- c) L'Attuatore di cui al punto 2. è proprietario dell'area catastalmente identificata al N.C.T. del Comune di Varedo al foglio n. 13 con il mappale n. 85, con accesso da via Umberto I attraverso i mappali 81 – 91 e 86 del medesimo foglio 16 (prop. di terzi, su cui grava diritto di passo e di condotta a favore del mappale n. 85).
Detta area è individuata nel Piano dei Servizi del PGT vigente quale area per Servizi di Iniziativa Privata – coerentemente con parte della destinazione attuale a parcheggio privato – ed è parzialmente interessata dalla realizzazione di un'autorimessa interrata in forza di DIA n. 171/2010 del 6 agosto 2010, conformemente alle previsioni urbanistiche del PGT vigente.
- d) l'area di cui alla lett. c) è libera da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie, oneri reali e di godimento di terzi in genere ed è pervenuta all'Attuatore di cui al punto 2., che ne ha la libera disponibilità, come segue:
Atto di Compravendita a firma dott. Salvatore D'IPPOLITO Notaio in Saronno del 11/10/2006, rep. n. 145905, racc. n. 21590, registrato a Saronno il 07/11/2006 al n. 4188 Serie 1T, trascritto a Milano il 08/11/2006 ai nn. 170909/89256;
- e) è vigente il P.G.T. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 15-16 gennaio 2010 ed efficace dal 07 luglio 2010 in seguito alla sua pubblicazione sul BURL;
- f) l'Area di Trasformazione B7, come sopra descritta, costituisce comparto soggetto a pianificazione attuativa disciplinato dalle N.T.A del Documento di Piano del PGT vigente (artt. 5 – 10 – 11);
- e) il Piano Attuativo ha un'estensione di mq 9.056,49 e conseguentemente non dev'essere effettuata la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 05/2010;
- f) non viene prodotto lo studio geologico preliminare dell'area, poiché il Comune di Varedo è già dotato di uno studio geologico dell'intero territorio comunale (redatto a supporto del PGT secondo le indicazioni dell'art. 57 della LR 12/2005);
- g) il Comune di Varedo non è dotato di Programma Pluriennale di Attuazione e trova applicazione l'art. 101 comma 1 della LR 12/2005 che ha disposto la sospensione dell'obbligo del PPA;
- h) è intenzione dell'Attuatore di cui al punto 1. procedere all'edificazione di tale area (B7) per la costruzione di due edifici residenziali, come da piano volumetrico di cui alla tav 2 di 2 all.per una SIp max di mq 744,22;
- i) in data 09.12.2010 prot. 16538 e successive integrazioni gli Attuatori hanno proposto all'Amministrazione Comunale l'attuazione delle previsioni urbanistiche mediante presentazione di un Piano Attuativo, redatto dall'arch. Emanuele Antonio PADOAN, residente in Varedo via Vicenza n. 12, con studio in Varedo via Friuli n. 15, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Monza e Brianza al n. 1185;
- j) il Piano Attuativo risulta conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico ed alle vigenti normative nazionali e regionali in materia, al Regolamento Edilizio ed al Regolamento Locale d'Igiene (parere ASL prot. del), e l'attuazione delle previsioni urbanistiche in esso contenute è subordinata alla stipula della presente convenzione;
- k) sull'area B7 non gravano vincoli di natura idrogeologica (RD 3267 del 30.12.1923);

- l) parte dell'area B7 è soggetta a vincolo di cui alla ex legge 1089/39 (oggi D.Lgs 42/2004,) in forza del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 24/06/1964 e che, pertanto, è stata rilasciata specifica autorizzazione dalla Soprintendenza di competenza prot. del
- m) gli scarichi dei realizzandi insediamenti sono conformi a quanto previsto dalla LR 62/85 e dal D. LGS 152/99 e s.m. e i.;
- n) la Commissione Paesaggio ha espresso il proprio parere nella seduta n. 11 del 22.12.2010 anche rispetto all'espressione del giudizio d'impatto paesistico; la Commissione Risorse territoriali ha espresso il proprio parere nella seduta del 21.12.2010; il Piano Attuativo è stato adottato con deliberazione CC n.del ed approvato con deliberazione CC n. del
- o) Gli Attuatori hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni e gli oneri derivanti dalla presente convenzione e di essere responsabili e solidali nei confronti del Comune;
- p) la presente convenzione ha anche valore di atto di asservimento volumetrico ai sensi dell'art. 6 delle NTA del Piano delle Regole del PGT;
- q) il Piano attuativo oggetto della presente convenzione fissa in via definitiva gli indici urbanistico-edilizi necessari all'attuazione delle previsioni di piano; le previsioni del piano attuativo hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli;
- r) ricordato che con atto a firma notaio del in adempimento a quanto previsto con deliberazione CC n. 45 del 30.11.2010 l'Attuatore di cui al punto 2 ha già ceduta all'Amministrazione Comunale l'area individuata in tinta nella planimetria all.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Con riserva delle approvazioni di Legge per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, ma in modo sin d'ora impegnativo per gli Attuatori

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La convenzione ha per oggetto l'edificazione del comparto di proprietà dell'Attuatore di cui al punto 1. delle premesse, secondo quanto previsto dal progetto di Piano Attuativo adottato con deliberazione CC n. del ed approvato con deliberazione CC n. del e deve obbligatoriamente avere i contenuti di cui all'art. 46 della LR 12/2005

Art. 3 – Prescrizioni urbanistiche ed edilizie: attuazione del Piano Attuativo

L'Attuatore di cui al punto 1. delle premesse si impegna a realizzare quanto descritto nel progetto di Piano Attuativo secondo le modalità ed i tempi previsti, in conformità alle normative vigenti ed alla presente convenzione.

Gli interventi previsti dal Piano Attuativo dovranno essere realizzati previo rilascio del relativo Permesso di Costruire (o, in alternativa, previa presentazione di specifica DIA).

Il Permesso di costruire (o DIA) finalizzato alla realizzazione degli edifici privati verrà richiesto dall'Attuatore di cui al punti 1 delle premesse.

Il PGT vigente assegna all'Area di Trasformazione B7 una edificabilità massima pari a mq 1.200: l'utilizzazione edificatoria delle aree comprese nel Piano Attuativo – per una SLP di progetto massima pari a mq 744,22 – avverrà in

conformità alle prescrizioni del piano stesso e degli elaborati previsti dalla ~~DGR N. 6/30267 del 25.07.1997~~ che allegati al presente atto alla lettera “.....” ne formano parte integrante e sostanziale:

- Relazione tecnica;
- TAV. 1 di 2 Estratti mappa, estratti di PGT, Schede Aree di Trasformazione;
- TAV. 2 di 2 Planimetria di progetto, (con individuazione area drenante), planimetria stato di fatto (con individuazione area P1 esterna al perimetro di PL, in cessione con separato atto notarile), planimetria area di soprasuolo a standard in cessione esterna al perimetro di PL (con individuazione di area di soprasuolo a standard aggiuntivo, in cessione con separato atto notarile), calcoli planovolumetrici, rilievi fotografici, schemi di sezioni tipo;
- Relazione paesistica (con scheda per valutazione di impatto paesistico);
- Schema di convenzione;
- Copia titoli di proprietà;
- Visure catastali NCT.
-

E' fatta salva la possibilità di operare le modifiche previste dall'art. 14 comma 12 della L.R. 12/2005 e s.m. e i.: sono consentite in fase di esecuzione senza la necessità di approvazione di preventiva variante modifiche planivolumetriche a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del PL, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. Deve essere comunque salvaguardato il rispetto delle aree di galleggiamento e delle tipologie edilizie di cui alla tav. 2 del PL, mentre gli ingombri dei fabbricati previsti in progetto (di cui alla medesima tavola 2) sono riportati a puro titolo indicativo e potranno trovare successiva diversa specificazione in fase di presentazione dei singoli Permessi di Costruire (o DIA). Si precisa tuttavia che, qualora il successivo approfondimento progettuale (richiesta di PDC o DIA) dovesse comportare una riduzione di oltre il 10% dell'EPH limite previsto dalla normativa di riferimento, l'Attuatore di cui al punto 1. ha facoltà di applicare, in materia di calcolo delle volumetrie, quanto riportato all'art. 2 della LR 26 del 20/04/1995 (comma 1 ter), così come modificato dall'art. 12 della LR 33/2007, nonché quanto riportato all'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 in materia di deroga delle distanze e delle altezze (e, quindi, anche del limite oggi ipotizzato per l'area di galleggiamento).

Fermo restando quanto sopra precisato, nel Piano Attuativo sono fissati in via definitiva i parametri urbanistico edilizi per l'edificazione dell'area di trasformazione B7:

- Slp max realizzabile da scheda di PGT mq 1.200,00
- Slp in progetto mq 744,22
- Superficie coperta massima mq 774,22
- Superficie drenante minima mq 2.716,95
- Superficie drenante profonda in progetto mq 6.434,79
- Altezza massima fabbricato m 5,50
- Distanza minima dai confini nei limiti dell'area di galleggiamento riportata nella Tav. 2 di 2
- Distanza minima dalle strade/aree pubbliche nei limiti dell'area di galleggiamento riportata nella Tav. 2 di 2
-

Art. 4 - Oneri di urbanizzazione primaria

Poiché il comparto, a motivo della particolare configurazione di PL e del contesto urbano ed infrastrutturale in cui è collocato, risulta già sufficientemente dotato di aree ed opere di urbanizzazione primaria non è prevista alcuna realizzazione di opere di urbanizzazione primaria; l'eventuale potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria esistenti sarà realizzato direttamente dal Comune.

L'Attuatore di cui al punto 1. delle premesse si impegna pertanto a versare al rilascio del Permesso di Costruire (o D.I.A.) gli oneri di urbanizzazione primaria determinati in via provvisoria, secondo le tariffe vigenti, con le seguenti modalità:

Volume virtuale mc 2.232,67 X €/mc 14,00 = € 31.257,38

e sono soggetti a riquantificazione al momento del rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Art. 5 - Cessione di soprasuolo di area da destinare a standard urbanistici esterna al perimetro di PL

L'Attuatore di cui al punto 2. delle premesse, all'atto della stipula della presente convenzione, cede al Comune che accetta a titolo gratuito, ai sensi dell'art. ____ della LR 12/2005 e s.m.e i., la proprietà del soprasuolo di parte dell'area di cui al punto c) delle premesse, per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui all'art. ____ della LR 12/2005 a destinazione pubblica, esterna al perimetro di piano, pari a mq 263,16 così come meglio evidenziata nella tav 2 del P.L. e come meglio descritta nella relazione tecnica allegata. Tale area è porzione di soprasuolo del mappale 85 del foglio 13, identificata in tinta grigia nella Planimetria Area a Standard di cui alla Tav. 2 del P.L.

Il dimensionamento dell'area a standard è stato effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 5 delle NTA del Documento di Piano del PGT vigente ossia:

- Standard esistente (serre)		mq 123,83
- Standard nuovo intervento (residenza)	mq 744,22x3,00/150x26 =	mq 386,99
- Standard da cedere	mq 386,99 – mq 123,83 =	mq 263,16

Essendo prevista l'integrale cessione delle aree a standard richieste dall'edificazione di mq. 744.22 di SIp non si darà luogo ad alcuna monetizzazione.

La proprietà dell'area di soprasuolo ceduta per complessivi mq. 263,16 viene trasferita al Comune in data odierna fermo restando che l'effettivo utilizzo da parte del Comune è subordinato al completamento delle opere di cui alla DIA n. 171/2010, in corso di realizzazione e di cui l'Attuatore darà tempestiva comunicazione al Comune. L'uso, la manutenzione e la conservazione di tali aree resteranno a carico dell'Attuatore di cui al punto 2 delle premesse sino alla consegna formale al Comune; sino a tale data l'Attuatore di cui al punto 2 delle premesse sarà responsabile di qualsiasi incidente dovesse verificarsi sulle aree ed opere e dovranno provvedere ad assumere apposite assicurazioni per danni tenendo sollevato il Comune di Varedo da ogni azione, ragione o pretesa dei terzi danneggiati

L'Attuatore di cui al punto 2. delle premesse si riserva comunque, per sé e per i propri aventi causa, il diritto consistente nel fare e mantenere, al di sotto del suolo dell'area ceduta, proprie costruzioni. Pertanto tali costruzioni, allorché ultimate, saranno di proprietà dell'Attuatore di cui sopra. Il predetto diritto edificatorio è a tempo indeterminato e consentirà all'Attuatore di proseguire la costruzione, divenendone proprietario per sé e per i propri aventi causa, delle autorimesse interrato di cui alla pratica edilizia presentata al Comune di Varedo con la D.I.A. n. 171/2010 del 6 agosto 2010 e di ogni altra costruzione comunque realizzabile nel sottosuolo anche se diversa da quella indicata. L'Attuatore avrà inoltre la gratuita detenzione dell'area interessata dalla realizzazione delle suddette opere fino al completamento delle opere stesse, fermo restando che la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area di cui trattasi restano a carico dell'Attuatore o suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo sino alla Comunicazione di Fine Lavori relativa alla DIA sopra citata.

La cessione di tale area completa la cessione del soprasuolo parzialmente già avvenuta con atto a firma notaio del in adempimento a quanto previsto con deliberazione CC n. 45 del 30.11.2010 con cui l'Attuatore di cui al punto 2 ha già ceduta all'Amministrazione Comunale l'area individuata in tinta nella planimetria all.

Art. 6 – Oneri di urbanizzazione secondaria

La realizzazione delle opere previste dal Piano Attuativo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione di cui al DPR 380/2001 ed alla LR 12/2005.

Poiché non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria l'Attuatore di cui al punto 1. delle premesse si impegna a versare, al rilascio del Permesso di Costruire (o D.I.A.), gli oneri di urbanizzazione secondaria determinati in via provvisoria, secondo le tariffe vigenti al momento della stipula della presente convenzione, con le seguenti modalità:

Volume virtuale mc 2.232,67 x €/mc 16,00 = € 35.72,72

e sono soggetti a riquantificazione al momento del rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi in riferimento agli effettivi volumi richiesti.

E' inoltre dovuto dall'Attuatore di cui al punto 1 delle premesse all'atto del rilascio dei singoli Permessi di Costruire (o D.I.A.) il contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi del DM 10.05.1977 da effettuarsi secondo le modalità vigenti presso il Comune di Varedo.

Il Comune di Varedo si riserva di variare i parametri del contributo di costruzione in rapporto anche alla legislazione regionale vigente.

Art. 7 - Destinazioni d'uso

L'Attuatore di cui al punto 1 delle premesse si impegna a destinare gli immobili realizzati nell'ambito del Piano Attuativo dell'area di trasformazione B7 oggetto della presente convenzione esclusivamente alle seguenti funzioni, così come previsto dalla scheda dell'Area di Trasformazione B7:

- Funzione principale: Ut/Ur.
- Destinazioni d'uso compatibili: si rimanda a quanto riportato all'art. 5 delle NTA del Piano delle Regole.

Art. 8 - Inadempienze e sanzioni

In caso d'inadempienza da parte degli Attuatori ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Comune, previa messa in mora, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio dei Permessi di Costruire (o D.I.A.) nella zona che riterrà interessata dalle inadempienze.

Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione e previo rimborso delle spese sostenute dal Comune, saranno revocati i provvedimenti di sospensione suddetti.

Il Comune potrà inoltre dichiarare in danno degli Attuatori la decadenza della presente convenzione per la parte non eseguita nei seguenti casi:

- il mancato adempimento degli obblighi in materia di imposte di registro inerenti la presente convenzione, ad essa conseguenti, nonché quelli relativi ad altri atti da stipulare con il Comune o con altri interessati a norma della presente convenzione;
- il mancato inserimento nei contratti di vendita degli estremi della presente convenzione;
- le reiterate e gravi violazioni di quanto contenuto nella presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza totale o parziale comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti agli Attuatori per effetto della Convenzione; salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Sono previste le seguenti sanzioni:

per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 14 euro

Art. 9 – Alienazione dell'area B7 – Diritto di prelazione

Parte dell'area B7 è soggetta a vincolo di cui alla ex legge 1089/39 (oggi D.Lgs 42/2004) e, pertanto, l'eventuale alienazione di detta porzione d'area resta soggetta alle procedure previste dal D.Lgs 42/2004.

In ogni caso, considerata la particolare valenza pubblica dell'area B7 e l'interesse manifestato dal Comune di Varedo di addivenire all'acquisizione della suddetta area, l'Attuatore di cui al punto 1. delle premesse riconosce al Comune di Varedo o ad altra personalità giuridica pubblica o a controllo pubblico riconducibile al Comune di Varedo quale, ad esempio, la Fondazione "La versiera 1718", il diritto di prelazione sull'immobile in oggetto.

Art. 10 - Coordinamento con altre normative

In luogo del Permesso di Costruire l'Attuatore di cui al punto 1 delle premesse si riserva la facoltà di presentare Denuncia d'Inizio Attività ai sensi del titolo II capo III del D.P.R. 380/2001 e della LR 12/2005 fermo restando che, allo stato attuale dei vincoli, qualsiasi intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza.

Art. 11 – Altra cessione gratuita

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Attuatore di cui al punto 1 delle premesse cede gratuitamente al Comune di Varedo anche l'area in tinta nella planimetria all. catastalmente identificata al foglio con il mappale già sede stradale, marciapiede, di Via Vittorio Emanuele II.
Coerenze dell'area ceduta con il presente articolo

Art. 12 – Bonifica aree.

L'Attuatore di cui al punto 2 delle premesse relativamente all'area ceduta e di cui all'art. 5 della presente convenzione dichiara che la stessa è stata oggetto di procedura di bonifica ai sensi del D.Lgs 152/2006, conclusosi positivamente con l'emanazione di specifica Disposizione Dirigenziale n. 80 del 27/04/2010 da parte del Direttore del Settore Ambiente e Agricoltura della Provincia di Monza e della Brianza, Protocollo n. 17355 del 27/04/2010, Raccolta Generale n. 1050 del 27/04/2010, Fascicolo n. 9.5/2009/49.

Art. 13 – Spese

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, compreso il frazionamento delle aree da cedere al Comune e gli atti di identificazione catastale delle aree cedute e tutti gli atti successivi saranno a totale carico degli Attuatori o dei loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, che si riservano di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

Gli Attuatori autorizzano la trascrizione della presente convenzione presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte, sollevando espressamente il Conservatore dei RR.II. di Milano da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 14 – Termini

La presente convenzione avrà, per accordo espresso fra le parti, validità di 10 anni dalla data della stipulazione che deve avvenire entro 120 giorni dalla data della delibera di approvazione definitiva del Piano Attuativo ossia entro il

Le parti danno atto che si procederà , entro 120 giorni dalla stipula della presente convenzione, ossia entro il alla formalizzazione degli atti di identificazione catastale delle aree cedute al Comune a titolo di standard, il tutto a spese dell'Attuatore di cui al punto 2 della presente convenzione.

Il Permesso di Costruire (o D.I.A.) per l'intervento privato dovrà essere richiesto dall'Attuatore di cui al punto 1 delle premesse entro tre anni dalla stipula della presente convenzione ossia entro il

Art. 15 – Destinazione urbanistica

Ai sensi dell'art. 30.2 del DPR 380/2001 si allega al presente atto sotto la lettera “...” il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile del settore Programmazione territoriale del Comune di Varedo in datae la parte cedente dichiara che successivamente a tale data non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 16

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

In caso di controversie non componibili in via amichevole il Foro competente è quello di Monza.

Art. 17

Costituiscono allegati integranti sostanziali della presente convenzione i seguenti documenti :

.....

Varedo,

GLI ATTUATORI

.....

Per il Comune di Varedo

.....